Detrazione IRPEF del 36% – Installazione di un montascale condominiale ad opera di un solo condomino

6 Agosto 2008

Il contribuente che, previa autorizzazione assembleare, installa nelle parti comuni di un edificio un montascale d`accesso al piano garage, sostenendone integralmente la spesa, può valersi, fino ad una spesa massima di euro 48.000, dell`intera detrazione IRPEF del 36% (art. 1, commi 17-19, legge 244/2007), a prescindere dalla quota a lui imputabile in base alla tabella millesimale.

Così precisa l`Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione N. 336/E del 01/08/2008**, in risposta ad un istanza d`interpello avanzata da un contribuente, che, per la propria difficoltà motoria, con autorizzazione da parte dell`assemblea condominiale, ha installato un montascale per l`ingresso al piano garage e, in relazione alle spese sostenute, chiede di beneficiare, *"per intero""*, della detrazione d`imposta, di cui all`art. 1, comma 17-19, della legge 244/2007, e successive proroghe e modifiche.

A parere dell`Agenzia delle Entrate, il contribuente può detrarre *"per intero""* le spese sostenute per l`installazione del montascale, prettamente necessario e d`utilizzo specifico al solo condomino disabile, fatti salvi tutti gli adempimenti prescritti dal D.M. 41/1998.

Secondo l`Amministrazione Finanziaria, tale intervento è qualificabile quale *"opera volta al superamento delle barriere architettoniche""*, consistente in qualsiasi intervento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all`abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, di cui art. 3 , comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 *(cfr.* Guida alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie – Aggiornamento 2008 -2010 *del 28 maggio 2008)*.

In ordine all`ipotesi di sostenimento integrale da parte di un unico condomino delle spese di installazione di un ascensore all`interno dell`edificio, l`Agenzia delle Entrate, in una precedente pronuncia *(cfr. R.M. 264/E del 25 giugno 2008 –* *Detrazione IRPEF del 36% – Realizzazione di un ascensore condominiale ad opera di un solo condomino del 27 giugno 2008)*, sosteneva la spettanza della detrazione IRPEF del 36%, limitatamente alla sola quota parte di spesa imputabile,in base alla tabella millesimale, al condomino che aveva sostenuto integralmente l`intero costo.

Tale orientamento trovava fondamento sul principio di *"proprietà comune""* delle parti condominiali (nel caso di specie l`ascensore), utilizzate da tutti i condomini.

Diversamente, sebbene si tratti sempre di interventi di recupero su parti comuni, con la R.M. 336/E/2008 in esame, l`Amministrazione, ammette nella fattispecie la detrazione*"per intero""*, poichè l`installazione del montascale è d`ausilio e d`uso esclusivo del contribuente che ne sostiene il costo.

4433-Risoluzione N. 336-E del 01-08-2008.pdfApri